



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mantenimento ex: che fare in caso di difficoltà economiche?

Autore: Redazione | 15/09/2021



Quando e come chiedere la modifica dell'assegno previsto in sede di separazione.

Ogni mese, corrispondi a tua moglie, dalla quale ti sei separato, un importo di 600 euro. Lei non lavora, tu invece sei un insegnante di matematica. Il tuo stipendio,

però, non è molto alto e tra l'affitto da pagare, le utenze, il mutuo della casa coniugale, ecc. non ti resta molto denaro.

In questo articolo parleremo di **mantenimento dell'ex: che fare in caso di difficoltà economiche?** Cosa prevede la legge? Devi sapere che i provvedimenti adottati in sede di separazione e divorzio possono essere modificati qualora sopraggiungano giustificati motivi come, ad esempio, un miglioramento o un peggioramento delle condizioni economiche delle parti, la costituzione di un nuovo nucleo familiare, ecc. In casi del genere, le parti possono chiedere la revisione dell'importo direttamente al giudice oppure avviare la negoziazione assistita.

Ma procediamo con ordine e cerchiamo di affrontare il tema del **mantenimento dell'ex** più nel dettaglio e capire **che fare in caso di difficoltà economiche**.

Mantenimento ex: quando è dovuto?

Prima di analizzare la questione principale di questo articolo, ti spiegheremo la differenza tra l'**assegno di mantenimento** e l'**assegno divorzile**.

Durante la fase della **separazione** può essere riconosciuto un contributo economico periodico in favore del coniuge privo di redditi propri (sempre che non abbia alcuna colpa per la fine del matrimonio) e dei figli (anche se maggiorenni, ma non ancora indipendenti). Detto contributo prende il nome di mantenimento e trova il suo fondamento nel fatto che, durante la **crisi coniugale**, marito e moglie hanno comunque il dovere reciproco di assistenza morale e materiale. Questo vuol dire, in buona sostanza, che la parte con un reddito più alto è tenuta a garantire all'altra lo stesso **tenore di vita** goduto durante il **matrimonio**.

Con il **divorzio**, invece, le cose si complicano perché l'assegno spetta solamente se l'**ex coniuge** si trova in difficoltà economiche tali da non avere i mezzi di sostentamento per condurre una vita dignitosa né può procurarseli per ragioni oggettive. Pensa, ad esempio, alla moglie che non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli. In tal caso, il giudice stabilisce una somma di denaro (periodica o *una tantum*) tenendo conto di alcuni fattori come le ragioni che hanno portato alla rottura del rapporto, la durata del matrimonio, i redditi dei coniugi e l'apporto personale ed economico dato da ciascuno di essi alla vita familiare.

Mantenimento ex: che fare in caso di difficoltà economiche?

Se la parte obbligata a corrispondere l'assegno (di mantenimento o divorzile) versa in **difficoltà economiche** può chiedere una **revisione** dell'importo.

Facciamo un esempio.

Tizio si è separato e, ogni mese, corrisponde alla moglie Caia un assegno di mantenimento pari a 300 euro. Un giorno, però, Tizio perde il lavoro perché la sua azienda dichiara fallimento.

Ebbene, nell'esempio riportato, l'improvvisa perdita del posto di lavoro giustifica una richiesta di **revisione del mantenimento** da parte di Tizio, il quale non è più in grado di versare alla moglie 300 euro mensili.

Come vedi, quindi, i provvedimenti stabiliti in sede di separazione e divorzio non sono immutabili, ma possono essere modificati se, dopo il provvedimento del giudice, sopraggiungono delle circostanze nuove tali da giustificare una riduzione dell'importo, come ad esempio un peggioramento della situazione economica del coniuge obbligato al mantenimento oppure se quest'ultimo crea una nuova famiglia con un'altra persona.

Inoltre, la revisione del mantenimento è ammessa anche quando migliorano le **condizioni economiche dell'ex coniuge** beneficiario (pensa, ad esempio, alla donna che dopo la separazione viene assunta part-time).

Mantenimento ex: come richiedere la revisione?

La modifica dell'assegno di mantenimento o divorzile non è automatica, ma deve essere richiesta depositando un ricorso (anche congiunto) presso il tribunale competente.

In alternativa, le parti possono procedere con la **negoziazione assistita**. In tal caso, non è necessario rivolgersi al giudice perché i coniugi possono raggiungere un'intesa con l'aiuto dei rispettivi avvocati. Se la coppia ha figli minori,

maggioresceni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, l'accordo sottoscritto dovrà essere autorizzato dal pubblico ministero.

Indipendentemente dalla modalità scelta, la richiesta di revisione del mantenimento deve essere supportata da idonea documentazione volta a dimostrare il **peggioramento della condizione economica** e patrimoniale della parte obbligata. Il giudice, comunque, dovrà tener conto anche della situazione del beneficiario.

Mantenimento ex: cosa rischia chi non paga?

Partiamo da un esempio.

Caio corrisponde alla moglie Mevia un importo di 500 euro mensili a titolo di mantenimento per lei e il figlio di 7 anni. Dopo qualche mese, conosce un'altra donna dalla quale ha un secondo bambino. Pertanto, Caio decide di versare a Mevia solo 200 euro anziché l'importo previsto dal giudice.

Come spiegato nel paragrafo precedente, non è possibile decidere autonomamente di non pagare il mantenimento oppure ridursi l'importo stabilito dal giudice. In caso contrario, la parte obbligata a versare l'assegno rischia:

- dal punto di vista civile, un **pignoramento** del conto corrente, dello stipendio, dei beni, ecc.;
- dal punto di vista penale, una condanna per il **reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [1]** punito dal Codice penale con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Note

[1] Art. 570 cod.pen.